

DELIBERA N. 533/12/CONS

PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDIZIONS LA VALLEE SRL (SETTIMANALE “LA VALLÉE NOTIZIE”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell’8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, recante “Adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 423/12/CONS del 13 settembre 2012, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum propositivo indetto dalla regione Valle d’Aosta per il giorno 18 novembre 2012", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2012;

VISTA la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il Referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “Modifiche all’articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

PRESO ATTO dell’attività istruttoria svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d’Aosta in relazione alla presunta violazione dell’art. 7 della legge n. 28/00 da parte della società editrice Edition La Vallée srl esercente il settimanale La Vallée notizie;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa in data 25 ottobre 2012 (prot. n. 53000) da cui risulta la violazione dell’articolo 14 della suddetta delibera 35/07/CSP da parte del

settimanale “La Vallée Notizie” per aver pubblicato, in data 13 ottobre 2012, a pagina 88, un messaggio politico referendario senza la dicitura “messaggio referendario” e senza l’indicazione del “soggetto politico committente”, documentata dalla copia del giornale acquisita agli atti;

VISTO l’atto di contestazione del Corecom Valle d’Aosta in data 22 ottobre 2012;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla Società con una memoria trasmessa in data 23 ottobre 2012, nella quale fa presente quanto segue:

- le disposizioni di cui alla legge 28/2000 sono applicabili solo “*dalla data di convocazione dei comizi elettorali*”, non ancora intervenuta;
- le disposizioni di cui alla delibera 35/07/CSP sono applicabili solo sul territorio della Regione Sardegna;
- in una riunione svoltasi presso la sede del Corecom l’11 ottobre 2012 era stato concordato con le parti politiche che l’eventuale restrizione sarebbe iniziata in data 18 ottobre 2012;

VISTA la delibera del Corecom Valle d’Aosta in cui si rileva l’infondatezza delle controdeduzioni rappresentate dalla Società Editions La Vallee srl in quanto:

- il referendum *de quo* è stato indetto con Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2012 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 19 del 2 maggio 2012;
- la delibera n. 37/05/CSP è applicabile alla campagna referendaria in atto perché espressamente richiamata dalla delibera 423/12/CONS, recante le disposizioni attuative della legge n. 28/00 per la campagna referendaria in atto;
- la riunione dell’11 ottobre ha riguardato esclusivamente la definizione del calendario delle tribune referendarie trasmesse dalla Rai regionale. Pertanto l’editore del settimanale “La Vallée notizie” non era presente in quanto la carta stampata non era interessata dalla riunione.

VISTA la proposta formulata dal Competente Comitato regionale della Valle d’Aosta;

RAVVISATA la violazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, come motivato dal Corecom Valle d’Aosta nella delibera del 24 ottobre 2012 trasmessa unitamente alla documentazione istruttoria;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale della Valle d’Aosta;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

ORDINA

alla società Editions La Vallee srl, editrice del settimanale “La Vallee Notizie”, con sede in Centro Direzionale LE Miroir – Regione Borgnalle 10/G – 11100 Aosta, di pubblicare nel primo numero utile del settimanale “La Vallee Notizie” un messaggio recante l’indicazione della accertata violazione dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e degli articoli 13 e art. 14 della delibera 35/07/CSP, per non aver pubblicato il comunicato preventivo finalizzato alla pubblicazione di messaggi politici elettorali durante la campagna per il referendum propositivo indetto dalla Regione Valle d’Aosta per il 18 novembre e per aver pubblicato, in data 13 ottobre 2012 un messaggio politico elettorale privo della dicitura “messaggio referendario” e dell’indicazione del soggetto politico committente, e non conformi alle forme ivi tassativamente previste.

A tale messaggio dovrà essere assicurata, per collocazione e realizzazione grafica, la stessa visibilità riservata al messaggio oggetto di contestazione

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria